



Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19

(Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del «\$\$SmartDocumentDate» **BOZZA del 06.09.21, 2200**

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3 e 4

³ I Cantoni provvedono inoltre affinché gli emittenti di cui al capoverso 2 elaborino le richieste di emissione di certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione o la guarigione all'estero di:

- a. cittadini svizzeri;
- b. stranieri autorizzati a entrare in Svizzera secondo l'articolo 4 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020² e che rendono verosimile una dimora in Svizzera.

⁴ Le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui ai capoversi 1 e 3, compresa la documentazione di cui agli articoli 13 capoverso 2 lettera c e 16, deve essere presentata in tedesco, francese, italiano o inglese. Se la documentazione non è disponibile in una delle lingue summenzionate, dev'essere fornita una traduzione autenticata ufficialmente.

Art. 10 cpv. 6

⁶ Gli emittenti, le autorità cantonali competenti e l'UFIT documentano la revoca dei certificati con le seguenti informazioni:

- a. identificativo univoco del certificato;

RS

¹ RS 818.102.2

² RS 818.101.24

- b. dati che garantiscono la trasparenza della decisione relativa alla revoca.

Art. 11 cpv. 2

² I Cantoni possono prevedere la possibilità per gli emittenti di chiedere una partecipazione adeguata ai costi nei seguenti casi:

- a. se un certificato deve essere emesso più volte perché è andato perso;
- b. per le persone di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettere a-b, a condizione che non abbiano un domicilio o, nel caso di Svizzeri all'estero, non abbiano l'ultimo comune di domicilio o di attinenza nel Cantone interessato;

Art. 13 cpv. 1

¹ Un certificato di vaccinazione COVID-19 è emesso soltanto per un vaccino che:

- a. dispone di un'omologazione in Svizzera;
- b. dispone di un'autorizzazione dell'Agenzia europea per i medicinali conformemente al regolamento (CE) n. 726/2004.
- c. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a-b, ma è immesso in commercio da terzi con un nome diverso, a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata.

Art. 23 cpv. 2

² Non appena la Commissione europea riconosce l'equivalenza di uno o più certificati interoperabili di Stati terzi, il DFI aggiorna di conseguenza l'allegato 5, a condizione che il rispettivo Stato terzo conceda alla Svizzera la reciprocità.

II

Gli allegati 1-2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ... settembre 2021.

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1
(Art. 12, 28a cpv. 3 lett. a, 29 cpv. 2 lett. c n. 2 e 33)

Contenuto generale dei certificati COVID-19

N. 1 lett. a

- a. Cognome ufficiale e nomi ufficiali (in quest'ordine)

Allegato 2
(art. 14, 15 e 33)

Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19

N. 1 lett. a-b e d

- a. per una vaccinazione che prevede due dosi di vaccino (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Sinopharm BIBP, Sinovac, Covishield): il giorno della somministrazione della seconda dose;
- b. per una vaccinazione che prevede una dose unica (COVID-19 Vaccine Janssen): il 22° giorno dopo la somministrazione della dose;
- d. nel caso di una dose supplementare per persone con immunodeficienza grave: il giorno della somministrazione della dose.

3 Completezza della vaccinazione nel caso di combinazioni di diverse vaccinazioni con due dosi

- a. Prima vaccinazione: Comirnaty / seconda vaccinazione: Spikevax;
- b. Prima vaccinazione: Spikevax / seconda vaccinazione: Comirnaty;
- c. Prima vaccinazione: Vaxzevria / seconda vaccinazione: Spikevax;
- d. Prima vaccinazione: Vaxzevria / seconda vaccinazione: Comirnaty.

Allegato 5
(art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)

Elenco dei certificati esteri riconosciuti

N. 1.2 lett. c

- c. presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a-b, ma è immesso in commercio da terzi con un nome diverso, a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata.